



COMUNE DI GRAZZANISE

PROVINCIA DI CASERTA

C.A.P. 81046 - Piazzetta
Montevergine n.1
Tel. 0823/1760952 - Fax 991854
Cod. Fisc. 80005670619
C.C. Postale 12817813

SERVIZIO TRIBUTI

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA ICI ANNO 2011 SALDO

IL FUNZIONARIO DESIGNATO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA

Visto il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
Visto il D.L. n. 93 del 27/05/2008.

INFORMA:

Che il 16 del mese di Dicembre 2011 scade il termine per il pagamento del saldo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno in corso.

SOGGETTI PASSIVI

L'imposta, che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli, è a carico: del proprietario, del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del superficiario, dell'enfiteuta, del locatario finanziario, del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. E' dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

BASE IMPONIBILE

1) Per i fabbricati, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della legge 23/12/1996, n. 662, il valore imponibile è calcolato sulla base della rendita catastale attribuita, rivalutata del 5% e rapportata ai moltiplicatori delle varie fattispecie:

- a) 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A e C con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- b) 50 per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10;
- c) 34 per quelle classificate nel gruppo E e nella categoria C/1;
- d) 140 per quelle classificate nel gruppo B;

2) Per i terreni agricoli il valore imponibile è calcolato sulla base del reddito dominicale, rivalutato del 25% e rapportato al moltiplicatore 75;

3) **Per le aree edificabili il valore imponibile è pari al valore di mercato al 1° gennaio 2011 determinato con delibera di C.C. n. 32 del 30/11/2011.**

ALIQUOTE DELL'IMPOSTA

L'aliquota per questo Comune è determinata per l'anno 2011 nella misura del 6 per mille per tutte le tipologie di immobili.

Non sono previste agevolazioni per casi di particolare disagio economico e sociale.

ESCLUSIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Secondo le disposizioni del Consiglio dei Ministri n. 3 del 21/5/2008 a decorrere dall'anno 2008 viene introdotta l'esclusione dell'Imposta Comunale per l'abitazione principale.

Sono escluse dall'agevolazione le ville (A8), i castelli (A9) e le abitazioni di lusso (A1).

Si invita alla verifica delle condizioni normative al momento del pagamento della rata ai fini del computo dell'abitazione principale nel regime di esenzione.

Si rammenta che è necessario, per chi non lo avesse già fatto, presentare al Comune apposita dichiarazione ICI e indicare l'immobile utilizzato come abitazione principale ai fini dell'esenzione dell'imposta dello stesso.

Per abitazione principale si intende:

- ✓ l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella coincidente con la residenza anagrafica;
- ✓ le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dell'imposta ICI dovuta per l'anno 2011 deve essere effettuato in due rate:

- ✓ la prima entro il sedici del mese di Giugno pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni riferite ai dodici mesi dell'anno precedente;
- ✓ la seconda entro il 16 del mese di Dicembre pari al saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' tuttavia consentito il pagamento in un'unica soluzione da effettuarsi entro il 16 giugno.

E' possibile sanare il tardivo versamento: nei 30 giorni successivi alla data ordinaria di scadenza versando l'importo dovuto maggiorato del 3 per cento e calcolando gli interessi legali giornalieri; entro l'anno dal versamento omesso versando l'importo dovuto maggiorato del 3,75% e calcolando gli interessi legali al giorno. Sono considerati validi i versamenti regolarmente eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri, purchè rispecchino la totalità dell'imposta relativa alla comproprietà.

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento in c/c postale n. 24511479 intestato al Comune di Grazzanise-Servizio Tesoreria-ICI e in alternativa tramite modello F24.

L'importo da versare deve essere arrotondato per eccesso o per difetto a seconda se è superiore o inferiore a 0,49 centesimi di euro e non è dovuto se l'imposta da versare non è superiore a € 2,07.

Se gli immobili si trovano in comuni diversi, i versamenti devono essere distinti.

Deve però essere effettuato un unico versamento per tutti gli immobili posseduti nello stesso comune.

DETRAZIONI E RIDUZIONI

- ✓ **La detrazione per abitazione principale per i casi previsti dalla legge: ville (A8), castelli (A9), abitazioni di lusso (A1), residenti all'estero nonché coniugi legalmente separati, è pari ad euro 103,29.**
- ✓ **La riduzione dell'imposta nella misura del 50% spetta per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati purchè tale condizione venga dichiarata e allegata perizia a carico del proprietario oppure presentata dichiarazione di autocertificazione accertata dall'ufficio tecnico comunale.**

CONDONO

Si comunica, altresì, che i contribuenti che hanno commesso violazioni fino al 16 Dicembre 2009, possono beneficiare del condono presentando istanza entro il 31 Dicembre 2011.

Dalla Casa Comunale, li 05/12/2011

**Il Funzionario Responsabile
(Dott. Mattia Parente)**